



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

DECRETO

Oggetto: Emanazione del Regolamento per Disciplina dei Laureati Frequentatori

IL RETTORE

VISTO lo Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. 14 settembre 2020, n. 616;

VISTO il Regolamento dei Laureati Frequentatori emanato con D.R. del 13 febbraio 2012, n. 214;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 247/2021 del 19 ottobre 2021, con la quale è stato espresso parere favorevole alla modifica;

VISTA la delibera del Senato Accademico, n. 216/2021 del 22 novembre 2021, con la quale è stata approvata la modifica al Regolamento per i Laureati Frequentatori ridenominato "Regolamento per la Disciplina dei Laureati Frequentatori";

DECRETA

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate, è emanato il Regolamento per la Disciplina dei Laureati Frequentatori, allegato al presente decreto (All. 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sull'albo ufficiale di Ateneo.

Brescia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Maurizio Tira

(Documento firmato digitalmente ex art. 24 D. Lgs. 82/05)



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI LAUREATI FREQUENTATORI

Emanato con Decreto Rettorale n. ... del

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la presenza presso le strutture dell'Università, in qualità di laureati frequentatori, di coloro che hanno terminato un corso di studio (laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, master).
2. La frequenza delle predette strutture, finalizzata ad acquisire esperienze utili per il percorso professionale del laureato, deve essere compatibile con il regolare svolgimento delle attività didattiche e di ricerca dei singoli dipartimenti.
3. I laureati frequentatori non possono svolgere compiti istituzionali. La presenza nelle strutture di cui al comma 1 non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro.

Art. 2

Durata

1. I laureati frequentatori hanno accesso alla struttura universitaria ospitante (Dipartimento) per un periodo di 3, 6, 12 mesi. Il periodo massimo di frequenza è di 24 mesi in un triennio, che decorre a partire dalla prima frequenza autorizzata.

Art. 3

Programmazione delle presenze di laureati frequentatori e presentazione della domanda

1. Le strutture ospitanti devono definire entro il mese di giugno di ogni anno il numero dei posti disponibili a valere per l'anno accademico successivo in relazione agli spazi, alle attrezzature in dotazione e, in particolare, alle attività di ricerca previste. Tale previsione deve essere approvata dal Senato Accademico entro il mese di agosto e resa pubblica tramite pubblicazione su pagine web dedicate del portale di ciascun Dipartimento.
2. Nel caso in cui la frequenza presso le strutture preveda anche la presenza presso una struttura sanitaria, il numero massimo di posti disponibili dichiarato dal Dipartimento deve essere preventivamente concordato con la struttura stessa.
3. I candidati devono presentare la domanda alla Struttura interessata, di norma entro il 30 settembre e 31 gennaio di ogni anno. La domanda deve essere corredata di:

- *curriculum vitae et studiorum*,
- copia di un documento di riconoscimento valido,
- descrizione delle attività che il laureato frequentatore intende svolgere.

Il titolo di studio dichiarato sulla domanda, completo di denominazione dell'Università che lo ha rilasciato, data di conseguimento e la relativa votazione, vale quale autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

4. Qualora la frequenza preveda la presenza anche presso una struttura sanitaria, il richiedente dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione agli uffici preposti della azienda o presidio coinvolti e dovrà produrre tale autorizzazione, di durata uguale a quella della frequenza presso la struttura universitaria, contestualmente alla presentazione della domanda.

- 5, L'Università degli Studi di Brescia effettuerà la verifica delle dichiarazioni autocertificate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4

Ammissione e attivazione del profilo

1. Le strutture ospitanti:
 - valutano le domande pervenute ed entro un mese provvedono a stilare la graduatoria a scorrimento degli ammessi, che viene pubblicata sul sito;



- individuano un Tutor che affianca il laureato frequentatore, nominato tra i professori ordinari, associati ed i ricercatori afferenti alla struttura, su indicazione del Responsabile della struttura stessa;
- provvedono alla attivazione di un profilo utente presso i sistemi informatici per la gestione del personale interno dedicato alla ricerca, al fine di una corretta profilazione per l'accesso a tutte le risorse informatiche.

Art. 5

Obblighi del laureato frequentatore

1. I laureati frequentatori presentano alla struttura ospitante copia del versamento del contributo economico, annualmente determinato dal Consiglio di Dipartimento, differenziato in base alla durata della frequenza e comprensivo del contributo assicurativo (per infortuni e rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi).
2. Il laureato frequentatore è tenuto a utilizzare il tesserino di riconoscimento, predisposto dalla struttura ospitante, ad osservare le disposizioni organizzative in vigore presso la struttura ospitante, comprese quelle per la sicurezza e la prevenzione, quelle per la tutela della riservatezza e della tutela dei dati personali astenendosi dalla divulgazione dei dati e delle notizie dei quali venga a conoscenza durante la frequenza.
3. Il laureato frequentatore deve altresì attenersi alle regole di condotta dell'Ateneo definite dal Codice Etico.

Art. 6

Incompatibilità

1. Non è ammessa la frequenza contemporanea a più di una struttura universitaria di questo Ateneo. La frequenza è incompatibile con l'iscrizione presso l'Università degli Studi di Brescia, ai seguenti corsi:
 - Corsi di laurea e laurea magistrale,
 - Dottorato di ricerca,
 - Scuole di Specializzazione
 - Altre attività di tirocinio ed internato.
2. La frequenza può essere revocata dal Responsabile della struttura ospitante in qualsiasi momento anche su proposta motivata del Tutor.
3. Il laureato frequentatore ha facoltà di rinunciare alla frequenza o sospenderla per gravi motivi. La rinuncia e la sospensione dovranno essere comunicate preventivamente al Tutor ed alla Struttura ospitante.
Nel caso d'interruzione e revoca della frequenza non è previsto il rimborso del contributo economico.

Art. 7

Relazione finale

1. Il Tutor, responsabile dell'attività del laureato frequentatore, entro 30 giorni dal termine della frequenza invia al Responsabile della struttura ospitante una breve relazione attestante l'effettiva frequenza del laureato e l'attività svolta.
2. Le certificazioni attestanti l'effettuazione dei periodi di frequenza sono, a richiesta dell'interessato, rilasciate dalla struttura ospitante a seguito della relazione del Tutor responsabile.